

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile, in Comune di Perrero da 8 sorgenti e un punto superficiale, assentita al Comune di Perrero

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4579 del 17/09/2021:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire al Comune di Perrero – C.F. 85000130014 - P. IVA 04567220019 - con sede legale in Perrero - Piazza Umberto I n. 10, la concessione di derivazione d'acqua dai seguenti punti di presa:

Cod. Univoco (Cod. ROC)	Nome	Foglio	Part.	Q max l/s	Vol. medio annuo (mc)
TO-S-00846	Cialancia	8	46	6	11.000
TO-S-00848	Pamprumier	2	142	2	9.000
TO-S-00849	Novaretto	10	279	1,4	6.000
TO-S-00850	Betas	7	235	5,3	9.900
TO-S-00851	Ribetti – Muso Freddo	5	207	1	2.000
TO-S-00852	Comba Gorino I	1	43	6	40.000
TO-S-01407	Riclarretto I - Goutagliere	16	98	4,5	63.072
TO-S-01408	Riclarretto II - Goutagliere	16	98	2,5	47.304
TO-A-00231	Comba Gorino II	2	14	8	60.000

in Comune di Perrero, per un per una portata massima complessiva di litri/s 36,7 e una portata media di l/sec 7,8 ad uso potabile nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

2. di dare atto che i punti di presa da sorgente di cui ai codici ROC TO-S-00847 (Balbencia), TO-S-00853 (Albarea), TO-S-00854 (Caserma) vengono eliminati;
3. di dare atto che il codice pratica preferenziale 025159 è da ritenersi annullato e sostituito dal codice pratica ordinario BTO92/37, mentre il Cod. Utenza TO14113 riferito alla concessione preferenziale di cui si approva la variante rimane valido e trasferito alla nuova concessione;
4. di approvare il disciplinare sottoscritto in data 16/09/2021 rep. n. 109, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
5. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
7. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in

premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
9. che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 16/09/2021

"(... omissis ...)"

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI A CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Le opere delle sorgenti di cui si è chiesta la rinuncia dovranno essere dismesse e i luoghi ripristinati. Il concessionario è tenuto a rispettare le norme, le condizioni e le prescrizioni disposte dalla "Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Tutela delle Acque" con determinazione n. 558 del 21/12/2017 relativa alla definizione delle "Aree di Salvaguardia" delle sorgenti di cui all'art. 1 e con determinazione n. 398 del 22/06/2021 relativa alla definizione delle "Aree di Salvaguardia" del prelievo da Comba Garino.

Si evidenzia che il Comune di Perrero, per il richiesto uso potabile e la conseguente immissione nella rete acquedottistica delle acque emunte, ha l'obbligo di richiedere e conseguire il "Certificato di Potabilità" delle acque stesse dall'ASL territorialmente competente.

Entro novanta giorni a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera e sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22;

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa senza indennizzo alcuno, la portata minima del 10 per cento della portata istantanea di ciascun punto di presa sia da sorgente sia dal punto superficiale.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R l'esercizio della derivazione può avvenire anche in deroga al valore del DMV in quanto trattasi di prelievo destinato a soddisfare esigenze idropotabili in condizioni di assenza di fonti alternative o dove comunque il reperimento delle stesse non sia sostenibile sotto l'aspetto tecnico o economico.

(... omissis ...)"